

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 717

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro della sanità**

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Atto firmato a Roma con la Repubblica argentina il 6 ottobre 1992 costituisce un modello completo di accordo quadro per la collaborazione di polizia tra due paesi. Esso infatti comprende non solo la cooperazione nel campo della lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ma anche quella contro la criminalità organizzata, che di tale traffico principalmente si alimenta e, infine, la collaborazione contro la minaccia terroristica.

Vengono altresì auspiccate, da parte di entrambi gli Stati firmatari, iniziative di assistenza ai tossicodipendenti, per realizzare le quali il Ministero della sanità italiano si è proposto come parte attiva accanto alle Forze di polizia, essendo già competente in materia per il territorio nazionale.

In esso infatti vengono specificati ambiti e modalità operativi e definiti gli obiettivi da perseguire nel quadro di strategie comuni, mentre sono indicati in dettaglio gli strumenti (scambio di informazioni, adde-

stramento di funzionari, trasferimento di mezzi e di conoscenze tecnologiche) che sono alla base di tale cooperazione.

La stessa ampiezza dell'azione comune che l'Accordo contempla, suggerisce tuttavia anche una previsione di aggiornamento e di adeguamento costante di obiettivi e mezzi nella lotta alla droga, alla criminalità organizzata internazionale ed al terrorismo. È dunque previsto (articolo 4) un incontro periodico per valutare gli obiettivi fissati dall'Accordo, raccomandare nuove iniziative congiunte e formulare suggerimenti per la migliore realizzazione degli scopi dell'Accordo.

In conclusione l'Accordo apre nuove possibilità e interessanti sviluppi alla cooperazione italo-argentina in settori delicati ed importanti quali il traffico di droga, la criminalità organizzata ed il terrorismo, tanto più importanti se si considerano la collocazione geo-politica dell'Argentina nel continente americano ed i cospicui legami di antica tradizione e di nuova amicizia che legano l'Italia alla Repubblica argentina.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo dell'Italia con l'Argentina in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Art. 2. - Per ampliare la cooperazione nel settore tecnico, si prevede lo scambio di funzionari di polizia; per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Nell'ipotesi che il nostro Paese possa ospitare annualmente a decorrere dal 1994, tre unità per un periodo di quindici giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (L. 150.000 × 3 persone × 15 giorni)	L.	6.750.000
Spese di assicurazione per l'intera missione (L. 100.000 × 3 persone)	»	300.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 2) ...	L.	<u>7.050.000</u>

Art. 4. - Le parti contraenti terranno una riunione annuale in Argentina per l'esame dei programmi operativi.

A tale fine, nell'anno 1994 si prevede di inviare sei funzionari italiani a Buenos Aires per un periodo di quattro giorni; la relativa spesa è così suddivisa:

a) spese di missione:

Pernottamento (lire 150.000 al giorno × 4 giorni × 6 persone)	L.	3.600.000
Diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 138 al cambio di lire 1.600 = lire 220.000, cui si aggiungono lire 66.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo compless- sivo di lire 286.000 viene ridotto di lire 95.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 191.000 × 6 persone × 4 giorni)	»	4.584.000
Spese di viaggio: biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.500.000 × 6 persone)	»	33.000.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 4) ...	L.	<u>41.184.000</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1994 è di lire 48.234.000 annue. In cifra tonda, lire 49.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO
ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica argentina, d'ora in avanti "le Parti";

intenzionati a coordinare le loro azioni contro la criminalità
organizzata internazionale;

condividendo una profonda preoccupazione per l'incremento della
produzione e del traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e
sostanze psicotrope nel mondo intero;

proponendosi di intensificare gli sforzi comuni nella lotta
contro il terrorismo;

riconoscendo l'importanza della cooperazione tra gli Stati per
una strategia globale nella lotta al traffico illecito di
stupefacenti, alla criminalità organizzata ed al terrorismo;

riferendosi agli obblighi di entrambi i Paesi in quanto parti
della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961,
emendata col Protocollo del 25 marzo 1972, e della Convenzione
sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971;

tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite contro il
Traffico Illecito degli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20
dicembre 1988;

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi
per copia conforme



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenendo in considerazione i loro sistemi costituzionali, giuridici e amministrativi, ed il rispetto della sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO:

ARTICOLO 1

Agli effetti del presente Accordo si definiscono stupefacenti tutte le sostanze enumerate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972; si definiscono sostanze psicotrope quelle enumerate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971; si definiscono come "traffico illecito" le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art.3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988.

ARTICOLO 2

Le Parti si daranno reciprocamente assistenza nella prevenzione e repressione dell'abuso e del traffico illecito degli stupefacenti e sostanze psicotrope e collaboreranno nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata internazionale.

La cooperazione che sarà attuata in conformità col presente Accordo potrà includere, da parte di entrambi i Governi:

assistenza tecnica e logistica per programmi concreti di lotta alla droga nei rispettivi Paesi; assistenza nel campo tecnico-scientifico; scambi di informazioni.

Le Parti collaboreranno in particolare in quei casi in cui gli atti delittuosi o i tentativi delittuosi abbiano luogo nel territorio di ciascuna delle Parti, o quando avendo luogo nel territorio di uno Stato terzo, siano destinati a consumarsi nel territorio di ciascuna di esse ed in tutti quei casi in cui i dati relativi alla criminalità organizzata li interessino in qualsiasi modo.

ARTICOLO 3

1. Le Parti metteranno reciprocamente a disposizione tutte le informazioni che possano contribuire a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo e la criminalità organizzata. In particolare, esse scambieranno informazioni:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) sui metodi di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- b) sull'utilizzo di nuovi mezzi tecnici in questo campo;
- c) sui metodi utilizzati per la deviazione di precursori e sostanze chimiche essenziali verso la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- d) sulle pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche relative alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- e) sui nuovi tipi di droghe e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazione dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
- f) sulle metodologie e modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere;
- g) sui nuovi itinerari e mezzi utilizzati nel traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, come sui sistemi di occultamento degli stessi;
- h) sui sistemi di riciclaggio e trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, dalle altre attività delittuose organizzate, oggetto del presente Accordo e sulle persone in essi coinvolte;
- i) sulle azioni intraprese in entrambi gli Stati per prestare assistenza ai tossicodipendenti, sulle iniziative adottate per favorire le attività delle comunità terapeutiche e di altre istituzioni che si dedichino alla riabilitazione dei tossicodipendenti e sui metodi usati in materia di prevenzione;
- l) sulla struttura delle diverse organizzazioni e gruppi criminali, loro attività e diverse forme di attuazione.

2) Ciascuna delle Parti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra, metterà a disposizione - nel rispetto della sua legge nazionale, ed in particolare delle norme che regolano la cooperazione giudiziaria - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di terrorismo, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e di criminalità organizzata. Le Parti, inoltre, scambieranno documenti e informazioni relativi ai casi sospetti di criminalità organizzata nei quali gli interessi delle Parti siano direttamente implicati.

3) Con riferimento alla lotta contro il terrorismo, la collaborazione consisterà nell'interscambio periodico di esperienze ed informazione sulle organizzazioni terroristiche delle quali ciascuna delle Parti sia a conoscenza che possano attuare nel territorio dell'altra, delle attività concrete che possano progettare, delle loro forme di finanziamento, metodi e tecniche di attività. Si informeranno reciprocamente anche sulla organizzazione dei metodi di prevenzione, forme e mezzi tecnici

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utilizzati dai servizi di polizia di ciascuna delle Parti nella lotta contro il terrorismo. Le Parti si scambieranno altresì esperienze relative ai metodi di miglioramento costante delle norme di sicurezza in materia di trasporto terrestre ed aereo negli aeroporti e stazioni ferroviarie e installazioni industriali ed energetiche ed in altri ipotetici obiettivi.

ARTICOLO 4

Le Parti si riuniranno almeno una volta l'anno con l'obiettivo di :

- valutare gli obiettivi fissati nel presente Accordo ed il suo stato di avanzamento;
- raccomandare ai rispettivi governi eventuali nuove iniziative congiunte;
- formulare suggerimenti per una migliore realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Ove se ne ravvisi la necessità, le Parti potranno altresì tenere riunioni di lavoro in vista di una mutua conoscenza delle tecniche e metodi utilizzati nella lotta contro la delinquenza e per l'adozione di misure pertinenti.

ARTICOLO 5

Tutte le attività derivanti dal presente Accordo si attueranno in conformità alle leggi ed alle disposizioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Argentina.

Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi contrattati dalle Parti tra loro in virtù di altri strumenti internazionali e della collaborazione internazionale attraverso l'O.I.P.C., Interpol e altri Organismi Internazionali o di carattere diverso, e non impedirà che le Parti si prestino mutuo aiuto in virtù di altri Trattati o Accordi previamente sottoscritti.

Ogni informazione, sia orale sia scritta, così come i documenti soggetti ad interscambio nell'esecuzione di questo Accordo, verranno considerati riservati e sottoposti alle condizioni che la Parte che li fornisce ritenga adeguate, e potranno essere utilizzate per altri fini soltanto quando si abbia il consenso della stessa.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo entrerà in vigore attraverso uno scambio di note con cui le Parti contraenti faranno stato dell'avvenuto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adempimento dei requisiti interni previsti dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo avrà una durata illimitata salvo denuncia da parte di una delle Parti. In questo caso la denuncia produrrà i suoi effetti tre mesi dopo la comunicazione scritta tramite via diplomatica. La conclusione del presente Accordo non influirà sulla validità di qualsiasi altro obbligo contratto anteriormente al presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *6* del mese di *ottobre*
del 1992, in due esemplari in originali in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA



